



COMUNE DI VITERBO

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Il giorno 12 luglio 2012 si è riunito alle ore 9,00 il Collegio dei Revisori del Comune di Viterbo nelle persone del Dott. Carlo Cardoni, presidente, del Dott. Emanuele Re, componente e del Dott. Andrea Arcangeli, componente, per esprimersi in merito alla compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa – Area della Dirigenza del Comune di Viterbo, con i vincoli di bilancio.

Premesso che

- è stata trasmessa al Collegio dei Revisori l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2011, sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 18/05/2012, integrata dalla relazione Tecnico-Finanziaria sottoscritta dal Dirigente del Settore 1°, Dott. Romolo Massimo Rossetti e dal Dirigente del Settore 2°, Dott. Stefano Quintarelli (che si allega);
- a norma dell'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23/12/1999, come sostituito dall'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. 22/02/2006 del personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti [...]”* ;
- l'art. 40 comma 3 *quinquies*) del D. Lgs 165/2001, come modificato ed integrato con D.lgs 27/10/2009 n. 150, prevede che *“[...]Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. [...]”*
- l'art. 40 *bis*) comma 1 del medesimo D. Lgs 165/2001 dispone: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti*

*accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*

- il parere dei revisori attiene, quindi alla compatibilità dei costi e non alla sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del Contratto Collettivo.

#### Visti

- la corrispondenza del dato di bilancio con le risorse relative all'ipotesi di accordo in oggetto;
- l'art. 9 comma 2 bis) del D. L. 78/2010, convertito con legge 122/2010;
- l'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007)
- le disposizioni contenute nel T.U.E.L.
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente


il Collegio attesta la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo – Area della Dirigenza in oggetto con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge sopra riportate.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Carlo Cardoni



Dott. Emanuele Re



Dott. Andrea Arcangeli

